



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI
SETTORE III - TRIBUTI

Registro Generale n. 1178

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 05-12-2022

Oggetto: TARI - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2022 ABITAZIONI AGIBILI, ABITAZIONI D'EMERGENZA E ATTIVITA' COMMERCIALI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
in alternativa, del principio *«chi inquina paga»*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione

agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- ai criteri di determinazione delle tariffe;
- alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 49 del 15/07/2022 di approvazione del DUPS (Documento Unico di Programmazione Semplificato);

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 15/07/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 del 14/02/2022 di rinnovo della carica di Capo Settore Economico Finanziario al Dott. Daniele Mitolo;

CONSIDERATO che, con deliberazione di Giunta comunale del 10/06/2016 n. 79, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano finanziario per l'anno 2016 redatto dagli uffici in collaborazione col gestore del servizio di igiene urbana;

ATTESO che, a far data dal 24/08/2016 ad oggi, a causa del sisma, non sono state deliberate nuove tariffe in conseguenza della sospensione, si da atto che in riferimento alla TARI annualità 2022 risultano confermate le medesime tariffe;

RITENUTO necessario riattivare l'attività di riscossione dei tributi propri del Comune, sia pure con tutte le carenze e limitazioni derivanti dalla distruzione causata dal sisma, e dalla conseguente ricostruzione, molto in embrione, iniziata;

VISTA la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V

della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

PRESO ATTO che con delibera 34 del 18/4/2014, è stata indicata la modalità derogatoria rispetto alle previsioni del DPR 158/1999, indicando una tariffa unica fissa calcolata sui metri quadri e gli occupanti;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe per l'anno 2022 è il seguente:

Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
0 componenti – non residenti	0,97964	86,94022
1 componente	0,66389	41,73131
2 componenti	0,74485	44,51339
3 componenti	0,83391	47,29548
4 componenti	0,89058	55,64174
5 componenti	0,94726	61,20592
6 o più componenti	0,97964	69,55218
pertinenze	0,89058	

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,87170	1,79830
Campeggi, distributori carburanti	0,81600	0,78400
Stabilimenti balneari	0,81600	0,78400
Esposizioni, autosaloni	0,68340	0,65660
Alberghi con ristorante	1,05060	1,00940
Alberghi senza ristorante	0,89760	0,86240
Case di cura e riposo	0,76500	0,73500
Uffici, agenzie, studi professionali	0,99450	0,95550
Banche ed istituti di credito	0,99450	0,95550
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri	0,68340	0,65660

beni durevoli		
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,83640	0,80360
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,84150	0,80850
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,84150	0,80850
Attività industriali con capannoni di produzione	1,27500	1,22500
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,84150	0,80850
Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,05060	1,00940
Bar, caffè, pasticceria	0,89760	0,86240
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,88740	0,85260
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,83640	0,80360
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,83640	0,80360
Discoteche, night club	1,05060	1,00940

RITENUTO opportuno stabilire, le seguenti scadenze di pagamento:

TARI	Acconto	16 gennaio 2023
	saldo	16 febbraio 2023
	Unica soluzione	16 gennaio 2023

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 de 118/4/2015 e ss.mm.ii.

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. N. 267/2000;
- il D. Lgs. N. 446/97 e successive modificazioni;
- lo Statuto comunale;

DETERMINA

DI APPROVARE il ruolo ordinario TARI per l'anno 2022 redatto dall'ufficio Tributi in collaborazione col gestore dei servizi tecnologici del Comune di Amatrice come di seguito dettagliato:

Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
0 componenti – non residenti	0,97964	86,94022
1 componente	0,66389	41,73131

2 componenti	0,74485	44,51339
3 componenti	0,83391	47,29548
4 componenti	0,89058	55,64174
5 componenti	0,94726	61,20592
6 o più componenti	0,97964	69,55218
pertinenze	0,89058	

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,87170	1,79830
Campeggi, distributori carburanti	0,81600	0,78400
Stabilimenti balneari	0,81600	0,78400
Esposizioni, autosaloni	0,68340	0,65660
Alberghi con ristorante	1,05060	1,00940
Alberghi senza ristorante	0,89760	0,86240
Case di cura e riposo	0,76500	0,73500
Uffici, agenzie, studi professionali	0,99450	0,95550
Banche ed istituti di credito	0,99450	0,95550
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,68340	0,65660
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,83640	0,80360
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,84150	0,80850
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,84150	0,80850
Attività industriali con capannoni di produzione	1,27500	1,22500
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,84150	0,80850
Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,05060	1,00940
Bar, caffè, pasticceria	0,89760	0,86240
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,88740	0,85260
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,83640	0,80360
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,83640	0,80360
Discoteche, night club	1,05060	1,00940

DI STABILIRE che la riscossione dell'Imposta dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

TARI	Acconto	16 gennaio 2023
------	---------	-----------------

	Saldo	16 febbraio 2023
	Unica soluzione	16 gennaio 2023

DI STABILIRE altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA
Ida Paluzzi

IL CAPO SETTORE
Daniele Mitolo

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.